

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1022)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa
(TANASSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1973

Norme in materia di cessazione dal servizio permanente
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — Le vigenti norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica prevedono che il predetto personale cessa dal servizio, tra le altre cause, per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, in applicazione della legge d'avanzamento [lettere *f*) e *g*) dell'articolo 33 della legge 10 aprile 1954, n. 113] o per decadenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37.

Quanto alla prima causa di cessazione è da precisare che, dopo la soppressione dell'istituto dell'autorizzazione, disposta con la legge 9 ottobre 1971, n. 908, le condizioni ancora richieste per il matrimonio degli ufficiali riguardano il compimento del venticinquesimo anno di età (decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 507) e, per i soli ufficiali dell'Aeronautica, la prestazione del periodo di servizio di un anno che, per il personale del ruolo naviganti, deve essere reso presso reparti di volo (articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 567).

Riguardo alla cessazione in applicazione della legge di avanzamento, l'unito disegno di legge prende in considerazione la non idoneità all'avanzamento degli ufficiali subalterni (di cui, in particolare, agli articoli 63, 64, 96 e 97 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni) che comporta direttamente, dopo la seconda valutazione non favorevole, il collocamento in congedo degli interessati. Il disegno di legge non considera, invece, perchè non influente ai

fini che s'intende raggiungere e che saranno successivamente indicati, la non idoneità dei capitani e degli ufficiali dei gradi superiori in quanto i primi possono rimanere in servizio fino ai limiti di età, mentre i secondi sono collocati a disposizione e permangono in tale posizione per quattro anni, se non vengono colpiti prima dai suddetti limiti (art. 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali).

Quanto, poi, alla cessazione per decadenza, si chiarisce che in essa incorre l'ufficiale che, sebbene diffidato, continui ad esercitare una attività incompatibile con la sua posizione di stato (art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37).

Dalle precisazioni innanzi formulate risulta che gli ufficiali possono deliberatamente porsi in una delle indicate situazioni che comportano, per legge, la cessazione dal servizio permanente, al fine di sottrarsi agli obblighi di ferma o ad altri particolari vincoli di servizio volontariamente contratti.

Tali obblighi consistono nella permanenza in servizio degli interessati per periodi che vanno da un minimo di sei ad un massimo di quattordici anni, ed hanno lo scopo di consentire alle Forze armate di far fronte alle proprie esigenze funzionali, specie nei gradi meno elevati (vedi art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito; art. 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina; art. 1 della legge 11 maggio

1971, n. 421, concernente le ferme dei piloti dell'Aeronautica militare, ecc.).

Si rende pertanto necessario integrare le disposizioni vigenti con una norma che preveda il trattenimento in temporaneo servizio degli ufficiali che cessano dal servizio permanente per una delle anzidette cause, fino all'assolvimento degli obblighi di permanenza in servizio sopra indicati.

La norma in questione, mentre non appare lesiva della sfera giuridica individuale, in quanto tende ad evitare che gli interessati si sottraggano ad un impegno liberamente assunto, si propone di arginare il fenomeno degli esodi che, specie nei ruoli tecnici o particolarmente qualificati, ha assunto aspetti di gravità tale da compromettere l'efficienza dei ruoli stessi, e di dare all'Amministrazione la possibilità di utilizzare, per un periodo determinato, personale la cui preparazione ha comportato spese molto ingenti.

Alle suindicate finalità tende l'articolo 1 dell'unito disegno di legge che, nei due successivi articoli, detta norme intese anch'esse sostanzialmente ad arginare per quanto possibile il fenomeno degli esodi, come appresso illustrato.

I più recenti orientamenti giurisprudenziali in merito all'interpretazione dell'articolo 43, ultimo comma, della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, quale risulta modificato dall'articolo 6 della legge 27 gennaio 1968, n. 37, per quel che concerne la facoltà riconosciuta al Ministro di ritardare l'accoglimento delle domande di cessazione dal servizio, tendono a limitare tale facoltà. Alla locuzione « gravi motivi di servizio » che debbono essere alla base del provvedimento di ritardo viene dato infatti un significato restrittivo, specie per quanto attiene all'inclusione tra tali gravi motivi delle deficienze organiche di rilevante consistenza. Circa poi la durata del ritardo, si propende per tempi brevi e prefissati.

Pur trattandosi di orientamenti giurisprudenziali non ancora consolidati, non possono essere sottovalutate le difficoltà alle quali la Difesa andrà incontro qualora tali orientamenti dovessero definitivamente affermarsi.

Si ritiene, pertanto, necessario di dare all'ultimo comma del citato articolo 43 un'in-

terpretazione autentica, nel senso di precisare che nei gravi motivi di servizio sono da comprendere anche le rilevanti deficienze organiche nel grado e nel ruolo di appartenenza dell'ufficiale che chiede di cessare dal servizio permanente, e che l'accoglimento della domanda può essere ritardato per un congruo periodo di tempo.

Le deficienze organiche esistenti nei gradi inferiori e intermedi di taluni ruoli costituiscono invero uno dei problemi che si pongono con maggiore evidenza all'attenzione dell'Amministrazione, che sta studiando modi e tempi per superare le attuali difficoltà.

Nel frattempo, il comprendere tali deficienze nei gravi motivi di servizio che possono legittimare l'uso della facoltà di cui all'ultimo comma dell'articolo 43 della legge di stato sembra costituire un criterio rispondente alle finalità che il legislatore ha inteso raggiungere. Per quanto attiene alla durata del ritardo, sembra del pari nello spirito della legge un'interpretazione che consideri allo scopo un periodo di tempo congruo, da valutare nei singoli casi in rapporto alle situazioni concrete da fronteggiare.

Provvede a quanto sopra l'articolo 2 dell'unito disegno di legge.

Il provvedimento, infine, considera l'articolo 195 della legge di avanzamento che prevede il collocamento anticipato in ausiliaria degli ufficiali in servizio permanente effettivo non idonei all'avanzamento e di quelli « a disposizione », e che nell'attuale testo non contempla la possibilità per il Ministro di ritardare l'accoglimento delle relative domande.

Il problema si pone, in particolare, per gli ufficiali collocati a disposizione dopo aver rinunciato alla frequenza dei corsi prescritti per l'avanzamento o all'avanzamento stesso.

Allo scopo di fornire all'Amministrazione della difesa uno strumento valido per fronteggiare anche in questi casi le esigenze del servizio, l'articolo 3 del disegno di legge stabilisce che si applica per i casi stessi la facoltà da parte del Ministro di ritardare l'accoglimento delle istanze secondo quanto disposto dall'articolo 43 della legge di stato.

Sul provvedimento, che non comporta oneri di sorta, ha espresso il proprio parere il Consiglio superiore delle forze armate.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nei casi di cessazione dal servizio permanente per inosservanza delle norme sul matrimonio, per non idoneità all'avanzamento o per decadenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37, sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio volontariamente contratti.

Art. 2.

La norma dell'ultimo comma dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, riguardante la facoltà del Ministro di ritardare l'accoglimento delle domande di cessazione dal servizio permanente per gravi motivi di servizio, deve essere intesa nel senso che nei gravi motivi di servizio sono incluse anche le rilevanti deficienze degli effettivi rispetto all'organico nel grado e nel ruolo di appartenenza e che il ritardo può essere disposto per congruo periodo di tempo.

Art. 3.

La facoltà del Ministro prevista dall'articolo 43, ultimo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, si applica anche nei riguardi delle domande di collocamento con anticipo nell'ausiliaria presentate ai sensi dell'articolo 195 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.